



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 23 del 29.04.2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE

A seguito del sopralluogo effettuato in data 29.04.2019 dall'ufficio tecnico del Comune di Santa Maria a Vico, si riscontrava una copiosa perdita di acqua dalla tubazione che costeggia il lato sinistro dell'immobile plesso Maranielli sito alla via Tenente Puoti (ex prolungamento viale libertà);

Che nella stessa giornata veniva identificata e localizzata la perdita d'acqua mettendo in atto un sistema di controllo della stessa;

CONSIDERATO che si rendono necessari interventi localizzati di manutenzione ordinaria al fine di ripristinare il corretto afflusso di acqua all'immobile e garantire, dunque, le condizioni igienico sanitarie dello stesso

RITENUTO dover procedere con i suddetti interventi in modo rapido ed urgente al fine di arginare la problematica riscontrata e che le suddette operazioni potrebbero entrare in contrasto con il normale svolgimento dell'attività didattica

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la propria competenza ad emettere la presente ordinanza;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

la chiusura del Fabbricato denominato "Plesso Maranielli" oggetto degli interventi di manutenzione ordinaria, in premessa descritti, per i giorni 30.04.2019, 02.05.2019 e 03.05.2019 in modo da completare tutte le operazioni necessarie al ripristino della corretta funzionalità del sistema idrico del Plesso scolastico in oggetto.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa e/o pubblicata:

- Alla Prefettura di Caserta;
- al Dirigente Scolastico della scuola interessata;
- al Comando dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale;
- alle associazioni interessate;
- sul sito Internet Istituzionale.

DEMANDA al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza, di verificare l'esatto adempimento della presente ordinanza;

DEMANDA alla Dirigente Scolastica, per quanto di competenza, la divulgazione del presente atto presso il Consiglio di Istituto Scolastico;

DEMANDA all'Ufficio Segreteria per quanto di competenza, la comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni interessate dall'utilizzo dei locali oggetto della presente ordinanza;

AVVERTE che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del T.U.L.P.S.

RENDE NOTO che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio

IL SINDACO
Rag. Andrea Pirozzi